

**ITALIAE**

Nuove formule organizzative per i territori

# **PROGETTO ITALIAE**

## **SCHEMA\* di convenzione tra l'Unione \_\_\_\_\_ ed i comuni di \_\_\_\_\_ per la costituzione ed il funzionamento della stazione appaltante in forma associata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36**

**\*elaborato su modello ANCI**

**Indice:**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Denominazione e sede

Art. 3 - Finalità

Art. 4 – Organizzazione dotazione organica

Art. 5 – Compiti degli Enti convenzionati

Art. 6 – Compiti della Stazione appaltante associata

Art. 7 – Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze;

Art. 8 – Forme di consultazione

Art. 9 – Rapporti finanziari

Art. 10 - Recesso

Art. 11 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

Art. 12 - Controversie

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 – Registrazione

L'anno \_\_\_\_\_, addì..... del mese di ...: con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge;

### **TRA**

L'Unione dei Comuni ....., in persona del Presidente *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ....del....., che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

### **E**

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

- il Comune di ....., in persona del Sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale \_\_\_\_\_), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

*[RIPETERE PER OGNI COMUNE]*

### **PREMESSO**

- che con atto costitutivo sottoscritto in data \_\_\_\_\_, i Comuni \_\_\_\_\_ hanno costituito l'Unione \_\_\_\_\_, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che l'art. \_\_\_ del predetto statuto elenca le funzioni il cui esercizio i Comuni possono conferire all'Unione, mentre l'art. \_\_\_ disciplina procedure e modalità di conferimento;

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 32/2019 (come modificato, dapprima, dall'art. 10, 1 comma, del Decreto Legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito in Legge 13 gennaio 2023, n. 6, e, successivamente, dall'art. 17, 2 comma del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13) stabilisce che: "...fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- l'art. 62, comma 9, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, con la costituzione della Stazione Appaltante associata ci si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- i Comuni hanno deciso, tramite le deliberazioni dei rispettivi organi consiliari sopra richiamate, di attuare il trasferimento dell'esercizio delle relative funzioni all'Unione, al fine di costituire la Stazione Appaltante associata.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite.

#### Articolo 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto la costituzione e la gestione in forma associata di una Stazione Appaltante mediante il conferimento dell'esercizio delle relative

funzioni ed attività all'Unione ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 63 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro.
4. L'attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto per conto dei Comuni; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori.
5. L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto dalla indizione alla esecuzione del contratto, la verifica della documentazione di gara (bandi, avvisi, disciplinari, lettere di invito ecc.) predisposta dal singolo Comune, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara, la diramazione di istruzioni operative, l'assistenza giuridica e tecnica anche da remoto durante l'espletamento delle operazioni di gara, il servizio di newsletter con aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, l'attività di formazione al personale, la redazione di pareri nel caso di questioni di particolare complessità.
6. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
7. L'ambito funzionale del conferimento della funzione viene specificato nella presente convenzione che individua i criteri di adeguamento organizzativo nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

### Articolo 2 - Denominazione e Sede

1. Il servizio intercomunale costituito con la presente convenzione assume la denominazione di "Stazione Appaltante dell'Unione dei Comuni di " \_\_\_\_\_".
2. La sede centrale del servizio è individuata presso la sede dell'Unione. Sono sedi operative del servizio tutte le sedi e gli uffici dei Comuni convenzionati.
3. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dell'Unione dei Comuni \_\_\_\_\_

### Articolo 3 - Finalità

1. La costituzione della Stazione Appaltante associata in capo all'Unione rappresenta lo strumento mediante il quale assicurare l'unicità della conduzione del servizio e la semplificazione di tutte le procedure di competenza.
2. La gestione associata in capo all'Unione si pone l'obiettivo di: - realizzare economie di scala ed effettivi risparmi di spesa; - aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l'esperimento di un'unica procedura di gara per determinate tipologie di servizi e forniture; - armonizzare i regolamenti comunali in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi; - armonizzare le procedure e la modulistica relative alle diverse fasi di gestione delle procedure in parola; - ottimizzare il lavoro del personale, riducendo i costi complessivi, ovvero migliorando il servizio, a parità di costi; - migliorare la specializzazione professionale degli operatori. L'organizzazione del servizio deve inoltre tendere a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

### Articolo 4 – Organizzazione e dotazione organica

1. La Stazione Appaltante diventa operativa, e quindi diventa efficace il conferimento all'Unione delle relative funzioni, al momento dell'adozione, da parte della Giunta dell'Unione, della deliberazione con cui viene definita la struttura organizzativa del servizio.
2. La struttura organizzativa viene definita dalla Giunta dell'Unione in accordo con i Comuni interessati, e potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze sopravvenute e per conformarsi al mutato contesto strutturale e normativo.

3. Al fine di garantire la dotazione organica della struttura organizzativa, i Comuni interessati, con specifici provvedimenti, distaccano, comandano e/o trasferiscono all'Unione il personale dipendente, a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno o parziale. L'Unione si avvale di propri dipendenti, già assunti od assunti successivamente da destinare al nuovo servizio.
4. La struttura organizzativa preposta è responsabile per le attività di centralizzazione della committenza e nel suo ambito è nominato un RUP (Responsabile Unico del Progetto) che cura i necessari raccordi con ciascun Comune sottoscrittore che, a sua volta, nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
5. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alla funzione conferita, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.
6. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, della funzione oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.
7. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento della funzione all'Unione.

#### Articolo 5 - Compiti degli Enti convenzionati

Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza di ogni singolo Comune: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la nomina del RUP, la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

#### Articolo 6 - Compiti della Stazione Appaltante associata

1. La Stazione Appaltante associata svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti degli Enti convenzionati, fornendo il relativo supporto



giuridicoamministrativo, relativamente alle fasi procedurali di loro competenza e alle procedure di appalto di competenza dei Comuni.

2. Compete alla Stazione Appaltante associata la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd. termine di "stand-still"; la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto, ; - la direzione dei lavori e l'eventuale direzione dell'esecuzione; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori nonché le procedure di subappalto; - il collaudo statico e tecnicoamministrativo delle opere; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

#### Articolo 7 – Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze

1. La Giunta dell'Unione, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dai singoli Comuni convenzionati approva annualmente il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la Stazione Appaltante associata dovrà attuare nell'interesse dei Comuni aderenti.
2. I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la Stazione Appaltante associata è chiamata a svolgere le attività di supporto e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento.

#### Articolo 8 - Forme di consultazione

1. La Stazione Appaltante associata adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso reazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere alla Giunta dell'Unione ed ai Comuni convenzionati.

2. Il coordinamento tecnico-organizzativo tra la Stazione Appaltante associata ed i servizi interessati nell'ambito dei singoli Comuni è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del responsabile della Stazione Appaltante associata sia su richiesta dei singoli Enti convenzionati.

#### Articolo 9 - Rapporti finanziari

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alle spese di funzionamento della Stazione Appaltante associata è determinata in proporzione alla media ponderata del numero delle procedure di appalto imputabili ad ogni singolo Comune, utilizzando come fattore di ponderazione il valore dell'appalto.
2. Le spese legali per la difesa e/o la costituzione in giudizio sono poste a carico dell'Ente interessato all'appalto; nel caso di procedure gestite in forma aggregata, le spese legali sono ripartite tra i Comuni in base alla specifica quota del lavoro, servizio o fornitura ad essi attribuita.
3. La Stazione Appaltante associata comunica l'importo a carico di ciascun Comune in seguito all'avvenuta programmazione di cui al primo periodo, aggiornando tale importo in seguito alle modifiche che intervengono relativamente alla programmazione.

#### Articolo 10 - Recesso

1. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Il Comune recedente riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.
3. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

4. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il ritrasferimento al Comune del personale trasferito all'Unione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al ritrasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

#### Articolo 11 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e del nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

#### Articolo 12 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

#### Articolo 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

#### Articolo 14 - Registrazione

Il presente atto composto da n. \_\_ pagine scritte per intero e n. \_\_\_ righe della pagina \_\_\_\_\_ ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72 n.642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del DPR 131/86.